

n. 5-1/2025 Proc. Unitario



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. **5-1/25 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **COATA MONIA** nata a Marsciano (PG) il [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) residente in Fratta Todina (PG) – [REDACTED] che interviene nella sua qualità di titolare della sua impresa individuale “**EDICOLA SOFIA di COATA MONIA**” con sede in Marsciano – Viale della Vittoria snc (P.I. 03205270543; PEC: monia.coata@pec.it ; E-MAIL monia.coata@virgilio.it; Tel. [REDACTED]; Cell. [REDACTED] ), elettivamente domiciliata in Todi - P.zza B. D'Alviano, 3 – presso e nello studio dell'Avv. Carlo Alongi del Foro di Spoleto ( Cod. Fisc. [REDACTED] ) che la rappresenta giusta delega in atti e con l’assistenza dei gestori Dott.ssa Federica Bertoldi e Fabio Donati;

-RICORRENTE-

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso telematicamente depositato in data 27.01.2025, la ricorrente sopra indicata ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede



quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che la ricorrente risulta risiedere in Marsciano, comune ricompreso nel circondario del Tribunale.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione dei gestori Dottori Bertoldi e Donati allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a



sua disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, si legge nella relazione particolareggiata allegata al ricorso che *"...La Signora Coata Monia è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Perugia (ora dell'UMBRIA) dal 21/04/2011 al n. REA 271671 nella sezione speciale di PICCOLO IMPRENDITORE per lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio di giornali riviste e periodici, giusta Licenza n. 894 del 31/08/2011 del Comune di Marsciano. L'attività è stata intrapresa con l'acquisto dell'azienda di proprietà della [REDACTED] (atto del 29/06/2011 a rogito Luca Domenici all'epoca Notaio in Marsciano Rep.2859/1970) al prezzo di euro 140.000,00 di cui euro 126.000,00 per avviamento, euro 6.000,00 per attrezzature ed euro 8.000,00 per merci ed era esercitata su suolo pubblico, la cui occupazione temporanea era stata concessa dal Comune di Marsciano con delibera di Giunta il 1/6/2011. Per l'acquisto dell'azienda la sig.ra Coata, in data 10/6/2011, contraeva un Mutuo con UNICREDIT spa per un importo di euro 163.370,02 da rimborsare in mesi 180 (Atto a rogito Luca Domenici all'epoca Notaio in Marsciano Rep. 2817/1935); il mutuo è stato garantito da ipoteca su immobili di proprietà dei genitori della Sig.ra Coata, Lamberto Coata e Loredana Perrucca. Nel 2012 a seguito di una delibera comunale di risanamento e recupero urbanistico del centro storico della città, l'attività della ricorrente fu inserita nell'ambito del cantiere pluriennale, con la quasi impossibilità per i clienti di accedere all'edicola; i lavori sono durati 613 giorni, circa 2 anni. In questa fase ci fu l'abbattimento dei ricavi, ridotti quasi a zero, mentre perdurava il sostenimento di costi fissi, quali ad esempio quelli delle utenze, dei contributi INPS ed INAIL, il diritto camerale, TOSAP, TARI e le rate del mutuo. Ciò ha comportato l'iniziale incapacità della sig.ra Coata a far fronte alle obbligazioni assunte con intervento finanziario da parte dei genitori. Una successiva causa di aggravio della crisi è stata sicuramente rappresentata dalla decisione del Comune di Marsciano, sempre nell'ambito di un recupero e sistemazione del Centro Storico, di "trasferimento" dell'Edicola. La decisione, non priva di conseguenze, ha comportato la demolizione dell'edicola esistente e la realizzazione di una nuova edicola, nella diversa ed attuale collocazione; il trasferimento ha comportato costi per un totale di circa euro 90.000,00, che la Sig.ra Coata, ha affrontato con la contrazione di un secondo Mutuo del 15/09/2014 di euro 80.000,00 da rimborsare in mesi 180, con la banca che ora è denominata "BCC Umbria e Toscana" (Atto a rogito Patrizia Siciliano di Marsciano Rep. 16185/7541), sempre garantito da ipoteca su immobili di proprietà dei genitori della Sig.ra Coata, [REDACTED] [REDACTED], con l'aggiunta in questo caso di fidejussione solidale ed indivisibile del marito [REDACTED] e dei sig.ri [REDACTED].*

*Quando la situazione si sarebbe dovuta normalizzare, con l'incremento del giro di affari, ecco che emergeva un ulteriore problema rappresentato dalla nota pandemia causata dal "COVID" e, conseguente, riduzione dei ricavi quasi a zero, affrontato dalla Coata con la sospensione dei mutui e con l'accensione di un altro finanziamento, questa volta a garanzia pubblica per un importo di euro 25.000,00 in data 31/10/2022 tramite la banca UNICREDIT spa. Un ultimo elemento, ma non per questo meno importante tra le cause della crisi, è certamente rappresentato dal crescente ed oramai non più modificabile, incremento delle pubblicazioni della stampa in formato digitale, che penalizza la vendita di giornali cartacei rendendo molto esigue, se non quasi*



*nulle, le possibilità per la Coata di far fronte ai notevoli impegni finanziari assunti ed anche alle ordinarie spese fisse annuali di gestione dell'attività d'impresa, creando di fatto un aggravio della situazione debitoria che non può essere interrotta se non con la chiusura dell'attività".*

Ciò ricostruito, si evidenzia come, sulla base della documentazione depositata, debba innanzitutto reputarsi sussistente il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura, trattandosi di impresa minore, alla luce dei dati reddituali relativi all'ultimo triennio per come ricostruiti nella relazione dei gestori, nella quale si legge che *"il debitore presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (impresa) come da dati sintetizzati nelle seguenti tabelle. Si precisa che la ditta individuale ha sempre adottato il regime di contabilità semplificata, pertanto, i limiti suindicati sono stati recuperati attraverso una ricostruzione effettuata con la debitrice ed il proprio legale (Allegato n. 4)".*

Deve altresì ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio della stessa - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, si legge nella relazione particolareggiata come la ricorrente:

- non risulta proprietaria di beni immobili e beni mobili registrati;
- è proprietaria della struttura costituente l'edicola, collocata su suolo pubblico del Comune di Marsciano, struttura del valore, all'atto della sua realizzazione, di circa Eu. 90.000,00, attualmente stimato di valore pari ad 40.500,00;
- è titolare della azienda commerciale denominata "EDICOLA SOFIA di COATA MONIA" acquistata in data 29/06/2011 per il corrispettivo di Eu 140.000,00 di cui Eu. 120.000,00 per avviamento;
- i beni costituenti l'azienda risulterebbero elencati nel "Registro dei beni Ammortizzabili" relativo all'esercizio 2023: le IMMOBILIZZAZIONI di "Edicola Sofia di Coata Monia" ammontano ad Eu. 93.313,51 (comprendendovi i beni strumentali sia materiali che immateriali), così come risulta dalla tabella redatta alle pagine 12 e 13 della Relazione dei gestori;
- non sussiste alcuna RIMANENZA MERCI da liquidare poiché quella ancora giacente presso l'edicola non è di proprietà di Coata Monia, bensì del fornitore "Conti Distribuzione Stampa srl" che ebbe a depositare tali merci presso l'edicola della Coata in "conto vendita" e che, non essendo state vendute, verranno ritirate dal suddetto fornitore che ne è l'unico proprietario (Pag.13 della Relazione Doc.2);
- sussiste un CREDITO IVA alla data del 31/12/2023 della Edicola Sofia di Coata Monia, dell'ammontare di Eu. 12.112,00 (Pag.13 della relazione Doc.2);
- il c/c n. ██████ intrattenuto dalla Edicola Sofia di Coata Monia con Banca BCC reca un saldo a credito di Eu. 1,67 (Pag.14 della Relazione Doc.2), mentre la CASSA della Edicola Sofia di Coata Monia reca un saldo attivo di Eu. 10,50 (Pag.14 della Relazione Doc.2);
- non si ravvisa la possibilità di cedere l'azienda nel suo complesso, realizzando il conseguente avviamento (Pag.14 della Relazione Doc.2), poiché non sussistono soggetti interessati ad acquistare e gestire una edicola per la rivendita di giornali ed assimilati (per le ragioni universalmente note e sopra precisate);



- la ditta Edicola Sofia di Coata Monia non risulta essere proprietaria di beni mobili registrati (Pag. 14 della Relazione Doc.2);

Complessivamente, pertanto, l'attivo liquidabile della Ditta in questione, ammonta ad Eu. 53.124,17 (Pag.14 della Relazione Doc.2).

La massa debitoria risultava composta dalle seguenti voci (comunicate alla data del 6.03.2024):

- 1) nei confronti di C.N.A. - Progetto Impresa srl con sede in Perugia Via Morettini: Per compensi e rimborsi dovutigli da Coata Monia per la assistenza fiscale ed amministrativa pestata dall'anno 2017 al 30/11/2023: risulta un debito di Eu. 5.732,93;
- 2) nei confronti del Comune di Marsciano per la Tassa di Occupazione Aree Pubbliche (TOSAP): dall'anno 2015 all'anno 2023 è dovuta la somma di Eu. 12.772,04;
- 3) nei confronti della Amministrazione Finanziaria per imposta IRPEF ed addizionali: dall'anno 2016 all'anno 2019, dovuta la somma di Eu. 14.082,82, per il recupero coattivo della quale è stato conferito incarico di procedere alla Agenzia delle Entrate Riscossione. Risultano ancora dovute le suddette imposte relative agli esercizi successivi all'anno 2019;
- 4) nei confronti di INAIL per contributi: la somma di Eu. 550,58 e dovuti i contributi relativi agli esercizi successivi all'anno 2018;
- 5) nei confronti della C.C.I.A.A. dell'Umbria per diritti camerali: dovuta la somma di Eu. 503,29 per il recupero coattivo della quale è stato conferito incarico di procedere alla Agenzia delle Entrate Riscossione; dovuti i contributi relativi agli esercizi successivi all'anno 2018;
- 6) nei confronti di INPS per contributi: dovuta, sino all'anno 2023, la somma di Eu. 59.380,90 per il recupero coattivo della quale è stato conferito incarico di procedere alla Agenzia delle Entrate Riscossione. Sono altresì dovuti i contributi INPS relativi all'anno in corso 2024. Nei confronti del Comune di Marsciano per TARI: dovuta la somma di Eu. 1.754,41 sino all'anno 2022 per il recupero coattivo della quale è stato conferito incarico di procedere alla Agenzia delle Entrate Riscossione. E' dovuta, altresì, la TARI per gli anni 2023 e 2024;
- 7) nei confronti di UNICREDIT spa: il conto corrente (coordinate IBAN IT 42 Q 02008 38511 000101453543) intrattenuto da Edicola Sofia di Coata Monia, alla data del 21/11/2023 presenta un saldo debitore di Eu. 19.275,38.

Complessivamente, l'indebitamento della "EDICOLA SOFIA di COATA MONIA" ammontava alla data del 06/03/2024 ad Eu. 114.052,35.

Tuttavia, dalla "Relazione del Gestori della Crisi" del 23/12/2024 (Doc.2 allegato al ricorso), risulta che il complessivo indebitamento di Coata Monia, a tale data, ammonta ad Eu. 319.126,76 in esito a tutti gli accertamenti e verifiche eseguite al Gestori della Crisi nel corso del loro incarico, così come risulta dettagliatamente precisato nella tabella 7 della stessa e che qui si riporta:

NOMINATIVO	SOGGETTO DEBITORE	IMPORTO	RISPOSTA CREDITORE	CATEGORIA
OCC DELL'ODCEC PERUGIA		6.086,28 €		PREDEDUZIONE



		SOGGETTO A LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE		
<b>LIQUIDATORE</b>		<b>SOGGETTO A LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE</b>		PREDEDUZIONE
<b>FONDO SPESE PROCEDURA E DI GESTIONE</b> (registrazione sentenza ADE, iscrizione sentenza presso CCIAA – TOSAP – CUA - TARI)		<b>10.000,00 €</b>		PREDEDUZIONE
<b>UNICREDIT SPA</b>	DITTA		SI	
FIDO DICONTO CORRENTE ██████████ (LIMITE ACCORDATO €. 20.000,00)		<b>19.308,74 €</b>		CHIROGRAFO
MUTUO 2340160 - EROGATO 23/10/23		<b>1.629,34 €</b>		CHIROGRAFO
MUTUO 8604786 - COVID EROGATO 21/7/2020		<b>21.138,73 €</b>		CHIROGRAFO
MUTUO 3833373 - EROGATO 10/06/2011		<b>78.474,70 €</b>		CHIROGRAFO
<b>BCC BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA</b>	DITTA		SI	
MUTUO 17052 - EROGATO 15/09/2014		<b>58.733,64 €</b>		CHIROGRAFO
<b>MEDIULANUM (CARTA DI CREDITO)</b>		<b>0,00 €.</b>	NO	
<b>AGENZIA ENTRATE</b>		<b>7.185,84 €</b>	SI	PRIVILEGIATO
<b>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE</b>	DITTA/ P.FISICA	<b>76.301,20 €</b>	SI	
IMPOSTA LORDA		64.475,09 €		PRIVILEGIATO
DIRITTI NOTIFICA		152,88 €		CHIROGRAFO
AGGIO A CAR.		1.894,17 €		CHIROGRAFO
AGGIO A RECUP		40,41 €		CHIROGRAFO
AGGIO CTB SU MO		519,46 €		CHIROGRAFO
MORA		9.219,19 €		CHIROGRAFO
<b>AVV.CARLO ALONGI</b>	DITTA		SI	
LETTERA PRECISAZIONE CREDITO		<b>4.879,30 €</b>		PRIVILEGIATO
<b>CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA</b>	DITTA		SI	
DEBITO DIRITTO ANNUALE NON A RUOLO		<b>258,16 €</b>		CHIROGRAFO
DIRITTO ANNUALE 2024		<b>63,00 €</b>		
<b>INPS</b>	P.FISICA/ DITTA		SI	
DEBITO INPS FASE AMMINISTRATIVA NON A RUOLO		<b>6.860,75 €</b>		PRIVILEGIATO
<b>COMUNE DI MARSCIANO – TARI(ANNO 2022-2023)</b>	DITTA	<b>882,00 €</b>	SI	PRIVILEGIATO
<b>ICA SPA - GESTIONE DI MARSCIANO – TOSAP (2015-2016-2017-2018-2019) E CANONE UNICO PATRIMONIALE (2021-2022-2023-2024)</b>	DITTA	<b>14.661,04 €</b>	SI	PRIVILEGIATO
<b>FORNITORI CHIROGRAFARI:</b>	DITTA			CHIROGRAFO
<b>PROGETTO IMPRESA SRL</b>		<b>9.231,08 €</b>	SI	



PRESTAZIONI SVOLTE FINO AL 30.06.2024			
UMBRA ACQUE SPA	41,90 €	SI	
SISAL ITALIA SPA	439,20 €	NO	
CONTI DISTRUBUZIONE STAMPE SRL	0,00	SI	
TIM SPA	69,30 €	SI	
MOONEY SPA	219,60 €	NO	
ENEL ENERGIA SPA	559,96 €	SI	
MASTER POINT S.A.S. DI MONNI MAURIZIO	0,00	NO	
IL PUNTO ROSSO SNC DI VALLONI UMBERTO E C.	0,00	NO	
RM ITALIANINCENDI SRL	0,00	SI	
TABACCHI GLOBA SERVICE SRL	100,00 €	NO	
FONDO RISCHI	2.000,00 €		PRIV/CHIR
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>319.126,76 €</b>		

TOTALE DEBITI 319.126,76 €

i precisa che l'importo indicato nella tabella precedente, relativo al compenso spettante all'OCC, è al netto dell'acconto già versato del ricorrente, pari al 30% del totale corrispondente ad euro 8.694,68, come da lettera di incarico del 22/04/2024 (Allegato n. 9). Il compenso definitivo spettante al gestore/liquidatore sarà oggetto di apposita liquidazione da parte del G.D.. Si precisa, altresì, che tutti i finanziamenti/mutui accesi sono in regola con i pagamenti. In particolare, per il pagamento del mutuo n. 3833373Unicredit SpA e del mutuo n. 17052 BCC vi è stato apporto di denaro da parte dei genitori della sig.ra Coata Monia.

Sennonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, si ritiene che, alla luce dell'attivo realizzabile nei termini sopra indicati, possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

La ricorrente versa, infatti, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non le consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte, in prevalenza, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta in passato e che raggiungono i consistenti importi ora indicati. Ne consegue come risultino sussistenti i presupposti per l'accoglimento della proposta domanda. Avuto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e



delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatte queste precisazioni, si ritiene ancora come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare della ricorrente dovrà essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- senonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;
- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;



- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Del resto, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio.

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ed, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, devono essere confermati come liquidatori i Dott.ri Bertoldi e Donati, con compenso unitario da suddividere tra i due gestori.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **COATA MONIA** nata a Marsciano (PG) il [REDACTED] (Cod. Fisc. [REDACTED]) residente in Fratta Todina (PG) – [REDACTED] [REDACTED] che interviene nella sua qualità di titolare della sua impresa individuale “**EDICOLA SOFIA di COATA MONIA**” con sede in Marsciano – Viale della Vittoria snc (P.I. 03205270543);

2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;

3) Nomina liquidatori i **Dott.ri Federica Bertoldi e Fabio Donati**;



- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;
- 6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;
- 7) dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;
  - proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili indicati nella relazione e nel ricorso e sottoposti a liquidazione;
  - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
  - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili



e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;

10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 31.01.2025

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza

